



# COMUNE DI OSASIO

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OSASIO ESERCIZIO 2017.**

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di aprile alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. CERUTTI Silvio	Sindaco	Sì
2. PIOLA Alessandra	Vice Sindaco	Sì
3. RAMELLO Giancarlo	Assessore	Sì
4.		
5.		
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
- l'art. 3, comma 12, del D.lgs. 118/2011 testualmente recita *“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)”*;
- l'art. 11-bis, comma 4, dello stesso D.lgs. 118/2011 prevede che *“Gli enti (...) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;*
- l'art. 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;*
- l'art. 233-bis comma 3 del D.lgs. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*;
- il Comune di Osasio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 16.10.2015 ha deliberato il rinvio all'anno 2017 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1e 2, del D.lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. 118/2011, nonché l'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011;
- pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento all'esercizio 2017 il Comune di Osasio dovrà approvare il Bilancio Consolidato con riferimento all'anno 2017;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017;

Rilevato che ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il Bilancio Consolidato, gli Enti definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. Gli enti, le aziende e le Società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica”;
2. Gli enti, le aziende e le Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato;

Considerato che, ai sensi del predetto decreto, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. *“gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
- 2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
  - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
  - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
  - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. "

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”;

Rilevato che in base al principio contabile ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Considerato inoltre che gli enti, le aziende e le Società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” possono non essere ricompresi nel gruppo del Bilancio Consolidato, in quanto lo stesso principio contabile, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua :

a. una soglia di irrilevanza:

“Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b. l'impossibilità per il reperimento dei dati:

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";.

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.09.2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osasio" identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio contabile 4/4 sopra richiamato, sono i seguenti:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>Organi Strumentali</b>	--
<b>Enti Strumentali Controllati</b>	--
<b>Enti Strumentali Partecipati</b>	<b>Consorzio Valorizzazione Rifiuti – COVAR14</b>
	<b>Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA31)</b>
<b>Società Controllate</b>	--
<b>Società Partecipate</b>	<b>Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</b>

Una volta definito l'elenco dei soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica, occorre escludere dallo stesso elenco i soggetti che non hanno le caratteristiche previste dalla norma per il consolidamento;

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

In particolare possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci siano considerati:

- Irrilevanti
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

Verificate le ragioni per definire "irrelevanti" le partecipazioni le quali sono definite espressamente dalla norma:

- quote di partecipazione inferiori all'1 per cento del capitale della società partecipata;
- bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

i. - totale dell'attivo,

ii. - patrimonio netto,

iii. - totale dei ricavi caratteristici;

Considerato che:

- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- la SMAT SPA, la cui quota di partecipazione dell'Ente è inferiore all'1%, è titolare di affidamento diretto da parte dell'Ente per la gestione del servizio idrico integrato ma, come da comunicazione del 27.12.2017 ad oggetto "Perimetro di Consolidamento D.Lgs.n. 118/2011", dal 13.04.2017 risulta essere Società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e pertanto si ritiene escluderla dal consolidamento;

Viene pertanto eseguito il calcolo per le partecipazioni rimaste verificando le soglie di irrilevanza prendendo i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016 e sulla base dei bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti al 2016 si comunica quanto segue:

#### **IRRILEVANZA SCHEMA DI CALCOLO:**

##### **COVAR14**

	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>RICAVI CARATTERISTICI (CONTO ECONOMICO A1)</b>
COVAR 14 (A)	46.369.625,74	20.164.027,61	41.129.802,71
COMUNE DI OSASIO(B)	3.830.306,60	1.172.516,42	--
% (A)/(B)	12,10%	17,19%	--

##### **CISA31**

	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>RICAVI CARATTERISTICI (CONTO ECONOMICO A1)</b>
CISA 31 (A)	3.264.030,70	560.644,59	4.326.923,12
COMUNE DI OSASIO(B)	3.830.306,60	1.172.516,42	--
% (A)/(B)	85,21%	47,81%	--

Se ne deduce che sono compresi nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:

#### **COVAR 14**

#### **CISA 31;**

#### **RILEVATO CHE:**

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevato quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- a. La trasmissione a questo ente dei bilanci (rendiconti consuntivi) entro 30 giorni dalla rispettiva approvazione;
- b. La necessità di evidenziare e comunicare all'ente scrivente eventuali scostamenti dalle norme recate dai principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011, utilizzati nella redazione delle proprie scritture contabili quali accantonamenti ai fondi ammortamenti o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti se effettuati con aliquote differenti.

Ritenuto che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
 Visto lo Statuto Comunale;  
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

1. Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;
2. Di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Osasio ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;

#### **Elenco "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osasio":**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>Organi Strumentali</b>	--
<b>Enti Strumentali Controllati</b>	--
<b>Enti Strumentali Partecipati</b>	<b>Consorzio Valorizzazione Rifiuti – COVAR14</b>
	<b>Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA31)</b>
<b>Società Controllate</b>	--
<b>Società Partecipate</b>	<b>Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</b>

#### **Elenco Enti, Organi e Società facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Osasio" e rientranti nel perimetro ed ambito di consolidamento:**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>Organi Strumentali</b>	--
<b>Enti Strumentali Controllati</b>	--
<b>Enti Strumentali Partecipati</b>	<b>Consorzio Valorizzazione Rifiuti – COVAR14</b>
	<b>Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA31)</b>
<b>Società Controllate</b>	--
<b>Società Partecipate</b>	--

3. Di individuare, come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Osasio definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2017, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;
4. Di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Osasio oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017 citate in premessa.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Anna dott.ssa NEGRI

---

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
Regolarità tecnica	favorevole	3/04/2018	Anna dott.ssa NEGRI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)**

Si attesta che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/04/2018.

Osasio, li 10/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Anna dott.ssa NEGRI

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IL 20-apr-2018**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Anna dott.ssa NEGRI